

DISCIPLINARE DI GARA MEPA RDO

**“Migrazione alla tecnologia IP, adeguamento *backbone* ed estensione code di F.A. di rilevanza Interforze. Incremento della resilienza del sito di [REDACTED]
[REDACTED] Acquisizione di fibra ottica con la formula del Diritto d’Uso Irrevocabile”.**

Procedura in economia ai sensi dell’art 31 del d.lgs. n. 208/2011 e 18 del DPR n. 49/2013.

ALLEGATI:

A – Capitolato Tecnico

B – Scheda offerta economica

C – Patto di integrità

D – Dichiarazione DUI

E – DUVRI statico

F – DGUE

G – Clausola di codificazione

Art. 1
Norme di carattere generale

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del D. Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Le norme sopracitate, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 2
Oggetto della procedura

Il presente documento di gara disciplina l'affidamento della **“Migrazione alla tecnologia IP, adeguamento *backbone* ed estensione code di F.A. di rilevanza Interforze. Incremento della resilienza del sito di [REDACTED] Acquisizione di fibra ottica con la formula del Diritto d'Uso Irrevocabile”**, come individuato nel Capitolato Tecnico allegato (**All. A**). L'appalto da affidare è costituito da un **unico lotto** suddiviso in due Fasi.

FASE 1

Acquisizione del Diritto d'Uso Irrevocabile delle seguenti due tratte in fibra ottica, comprensivo di manutenzione, le cui caratteristiche vengono individuate nel Capitolato Tecnico allegato (All. A):

Tratta n.	Punto di partenza (nodo RIFON)	Primo giunto di spillamento esterno nel sedime di partenza	Indirizzo Ente (sede nodo RIFON)	Punto di arrivo (sito da interconnettere)	Primo giunto di spillamento esterno nel sedime di arrivo	Indirizzo sito da interconnettere
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

FASE 2

Interventi minimi ed eventuali per la predisposizione dei siti (locali TLC dei sedimi da interconnettere, adeguamenti impianti, stesura cavi e bretelle, fornitura rack apparati, etc..) necessari ad accogliere il potenziamento info-strutturale delle n. ■■■■ tratte in fibra ottica oggetto della presente commessa.

Art. 3 **Importo della procedura**

La presente è una gara con procedura nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e), del D. Lgs. 36/2023. L'importo complessivo (comprensivo sia della Fase 1 che della Fase 2) a base d'asta della prestazione, per quanto descritto all'art. 2 del presente disciplinare e nell'Allegato A è pari ad € **147.058,82 (Iva esente).**

L'importo si considera comprensivo sia della Fase 1 che della Fase 2. Quest'ultima Fase, in particolare, è stimata al 4% dell'offerta della Fase 1.

L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti è pari a € 0.

<i>Descrizione attività</i>		<i>Importo a base d'asta (Iva ESENTE)</i>
Fornitura di due tratte in fibra ottica, in Diritto d'Uso Irrevocabile (DUI) per ■■■■ anni, rinnovabile per lo stesso periodo, comprensiva di manutenzione ed adeguamenti minimali sui siti (Fase 1 + Fase 2): una tratta tra ■■■■ e ■■■■ e l'altra tratta tra ■■■■ e ■■■■		€ 147.058,82
Di cui oneri per la sicurezza da rischi interferenti		€ 0
TOTALE		€ 147.058,82

Il contratto collettivo applicato per la mano d'opera è: C.C.N.L. Metalmeccanico

L'importo della mano d'opera stimato dalla S.A. è di € 70.000,00 (IVA esclusa)

Sono ammessi a partecipare ad una Richiesta di Offerta gli operatori economici invitati dal Punto Ordicante che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie all'inserimento delle offerte. In relazione all'importo posto a base d'asta di cui sopra, non saranno ammesse offerte al rialzo. Eventuali chiarimenti in merito alla presente RDO dovranno essere inseriti sul portale MEPA. L'Ente invierà comunicazioni e risposte sempre a mezzo portale MEPA.

Art. 4 **Clausola di salvaguardia**

La Società non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli. La Società dichiara e garantisce che la fornitura è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità e secondo termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che s'intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno

Art. 5 **Decorrenza e durata dell'ordinativo.**

Il presente ordinativo (esecutività del contratto) decorre dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Società dell'avvenuta registrazione, presso gli organi di controllo, del relativo Decreto di approvazione, che sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata.

La data di inizio delle prestazioni è da considerarsi coincidente con la data indicata nel verbale di avvio delle attività a cura del Direttore dell'Esecuzione.

La durata del contratto è di [REDACTED] giorni.

Art. 6

Revisione prezzi e modifica del contratto in corso di esecuzione

La revisione dei prezzi offerti dall'aggiudicatario è disciplinata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b) del D.lgs. 36 del 2023.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ampliare o ridurre l'entità del servizio sulla base di nuove esigenze o di una diversa organizzazione dello stesso, ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore, pertanto, non potrà muovere alcuna eccezione per ogni maggiore o minore quantità del servizio fornito fino a concorrenza del 20% dell'importo contrattuale.

Art. 7

Documentazione tecnica

La Società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana. Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese. Detta documentazione dovrà essere conforme alle pubblicazioni tecniche/normative tecniche predisposte da TELEDIFE e rese disponibili sul proprio sito web.

Art. 8

Diritto d'uso esclusivo dell'infrastruttura

L'Amministrazione Difesa avrà il diritto (DUI/IRU - Diritto d'Uso Irrevocabile - *Indefeasible Right of Use*) reale di utilizzare in modo esclusivo ed ininterrompibile le infrastrutture di cui all'Oggetto del presente atto e Specifica Tecnica (coppie di fibra ottica spenta) per un periodo di [REDACTED] anni rinnovabile per ulteriori [REDACTED] anni, a decorrere dalla data di notifica alla Società dell'accettazione della fornitura, con il mantenimento della proprietà in capo alla Società concedente. La sottoscrizione del Contratto non comporta, quindi, il trasferimento di alcun diritto di proprietà e vieta alla Società, dalla data di accettazione da parte dell'A.D., di concedere lo stesso diritto sulla medesima coppia di fibra ottica spenta ad altri soggetti. Sono incluse nella citata cessione le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria dei collegamenti, nel rispetto di quanto definito in Specifica Tecnica e nel presente atto.

Resta inteso che l'A.D. non cederà a terzi totalmente e o parzialmente i diritti oggetto del presente Contratto.

L'Amministrazione Difesa su tutta l'infrastruttura oggetto del DUI si riserva la facoltà di esercitare, con specifico e separato atto amministrativo, il diritto di prelazione per i medesimi scopi ed alle medesime modalità tecnico-amministrative del presente contratto, per l'utilizzo di ulteriori fibre

ottiche (libere) fino alla concorrenza massima della capienza del cavo contenente le fibre acquisite con il presente contratto.

La Società riconosce all'Amministrazione Difesa il diritto di rinnovare il DUI sopra descritto per ulteriori ■■■ anni, per i medesimi scopi e con le medesime modalità tecnico amministrative. Al riguardo, sei mesi prima della scadenza del citato diritto d'uso, le Parti si incontreranno al fine di valutarne congiuntamente l'eventuale rinnovo per ulteriori ■■■ anni o diverso periodo.

Art. 9

Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del vigente Codice.

Art. 10

Requisiti speciali (Certificazioni di qualità)

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso al momento dell'offerta dei requisiti sotto riportati, che dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia del servizio/fornitura:

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore di classificazione EA33 *“Tecnologia dell'informazione”*.

Art. 11

Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, oltre al presente atto, la documentazione indicata nella tabella seguente:

➤ Documentazione amministrativa

Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (GENERATA DAL SISTEMA)
Capitolato Tecnico (ALLEGATO A)
Patto di integrità (ALLEGATO C)
Dichiarazione DUI (ALLEGATO D)
DUVRI statico (ALLEGATO E)
Documento di Gara Unico Europeo (ALLEGATO F)
Clausola di codificazione (ALLEGATO G)
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica
Eventuale dichiarazione di avvalimento e relativa documentazione
Certificazione UNI-EN ISO 9001/2015 settore EA 33

La Stazione appaltante si riserva, qualora necessario, di chiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata, avvalendosi dell'istituto del Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 101

del D.lgs. 36/23.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo procuratore speciale.

➤ **Offerta economica**

Il concorrente inserisce a Sistema, a pena di esclusione, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Scheda offerta economica (ALLEGATO B)
Offerta economica (GENERATA DAL SISTEMA)

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
prezzo complessivo e prezzi unitari (IVA ESENTE ex art. 72 - 3° comma, punto 2 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.), nonché gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che sono indicati pari a € 0 (zero).

Nella scheda di offerta economica dovranno, inoltre, essere indicati:

- il costo della mano d'opera
- il costo della sicurezza aziendale
- il CCNL applicato e la eventuale dichiarazione di equivalenza al CCNL di riferimento del presente disciplinare di gara: Meltalmeccanico.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione indicato nella piattaforma di gara. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella scheda prodotta indicata come "Offerta economica di dettaglio". In caso di discordanza tra la scheda dell'offerta economica del Sistema e la scheda Offerta economica di dettaglio" dell'Operatore Economico, si considererà valida la scheda del sistema.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente l'eventuale modifica dell'offerta. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima. All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima. La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione. In ogni caso per problemi inerenti il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma di gara

è responsabile esclusivamente lo stesso OE e/o la Società CONSIP, gestore unico della piattaforma “acquistinretepa”. Questa Stazione Appaltante non risponde, in alcun modo, di malfunzionamenti di detta piattaforma.

Cause d'esclusione inerenti l'offerta economica

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative. Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Modalità di sospensione o annullamento

In caso di comprovato malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante (piattaforma telematica “acquistinretepa”), con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Validità dell'offerta

L'offerta vincola il concorrente per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. La Stazione appaltante potrà comunque chiedere una proroga di validità. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Art. 12

Criteri di aggiudicazione della gara

La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso non superiore a quello posto a base di gara.

Ai fini dell'aggiudicazione si prenderà in considerazione solo il prezzo complessivo offerto. In caso di differenze tra la somma dei prezzi unitari e il totale offerto, la Società aggiudicataria dovrà rielaborare i prezzi unitari al fine di mantenere fisso il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, calcolerà la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma II d.lgs.36/24, sorteggiando, in sede di valutazione delle offerte, uno dei metodi di cui all'allegato II.2 del codice.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base da elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero in caso di una sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione;
- di non aggiudicare la gara, anche in presenza di una o più offerte valide;
- di sospendere o annullare la gara in ogni fase della stessa prima dell'aggiudicazione definitiva.

In ognuna di queste eventualità i Concorrenti non potranno vantare alcun tipo di diritto a risarcimento di eventuali oneri/spese/danni derivanti dalla partecipazione alla procedura di gara.

Art. 13

Aggiudicazione dell'appalto

Al momento della pubblicazione, a sistema, della graduatoria provvisoria, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare i controlli sui requisiti di ordine generale sul 1° e 2° in graduatoria.

A seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e della verifica dei requisiti disciplinati nel D.lgs. n. 36/2023 nella Parte V, Titolo IV, Capo II e Capo III (artt. 94, 95, 98, 100 e 103), la Società divenuta aggiudicataria, dovrà inviare, a seguito di formale richiesta da parte della S.A., la seguente documentazione:

- **Dichiarazione circa gli estremi di un conto corrente bancario** o postale “dedicato” ai sensi dell’art. 3 l. 136 del 13.08.2010 unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- **Polizza Fidejussoria o Fidejussione Bancaria** quale deposito cauzionale definitivo a garanzia della buona esecuzione della commessa, il cui importo viene calcolato con le modalità previste dell’art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. Detta Polizza Fideiussoria o Fideiussione Bancaria, intestata inequivocabilmente alla Stazione appaltante TELEDIFE, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 117 c. 7 d.lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 cod.civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro il termine di quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall’A.D. La firma dei funzionari che rilasciano la Polizza Fidejussoria o Fidejussione Bancaria dovrà essere autenticata da notaio, il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri. Inoltre la predetta Polizza Fidejussoria o Fidejussione Bancaria dovrà riportare la seguente clausola: il 20% dell’importo garantito resterà valido fino a comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione sulla base del relativo annuale Verbale di Buona Esecuzione, al termine del primo anno di validità del diritto d’uso acquisito. La Società sottoscriverà/rinnoverà inoltre una specifica polizza fidejussoria pari al 5 (cinque) % dell’ammontare del presente Atto a garanzia delle previsioni di cui all’Art. 21 per ciascuna annualità successiva al primo del diritto d’uso acquisito, regolato dal presente atto. Lo svincolo di detta polizza avverrà dietro domanda della Società in carta semplice diretta a TELEDIFE 10 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE sulla base del relativo annuale Verbale di Buona Esecuzione, al termine di ogni anno di validità del diritto d’uso acquisito, regolato dal presente atto. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Società. In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, salvo l’esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni. La cauzione dovrà essere rinnovata ogni anno per tutta la durata del DUI. Il fornitore è tenuto in ogni momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante la fornitura sia in parte o tutta utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Le eventuali spese per lo svincolo del deposito cauzionale saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, sia provvisori che definitivi;
- Le **spese per imposta di bollo** sono a carico esclusivo dell’operatore economico contraente, il quale dovrà corrispondere l’importo in conformità alla tabella di cui all’allegato I.4 d.lgs. 36/2023. L’importo sarà quantificato e comunicato solo dopo l’aggiudicazione della gara. L’imposta dovrà essere corrisposta con modalità telematiche a norma di legge.

La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva la cui efficacia si concretizza a seguito della ulteriore verifica del possesso da parte delle Società aggiudicatarie dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto tra la Stazione Appaltante e le Società aggiudicatricie avverrà sulla piattaforma MEPA, tramite il documento di **Stipula**. Le spese per la stipulazione e registrazione del contratto sono a totale carico della Società aggiudicataria.

Art. 14 **Esecuzione contrattuale e sorveglianza tecnica**

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DdE**).

Nomina del DdE

TELEDIFE ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, dell'art. 94 del D.P.R. 236/2012 e del D.M. n. 49/2018, su proposta del RUP, nominerà il DdE entro 5 (cinque) giorni dalla data di decorrenza del contratto, provvedendo entro 10 (dieci) giorni sempre dalla data di decorrenza del contratto a comunicare alla Società il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DdE.

Il DdE sarà coadiuvato da uno o più assistenti (in seguito denominato/i **AsDdE**).

Compiti e responsabilità dell'Assistente del DdE.

L'Assistente svolgerà funzioni di Ispettore di Sito. Oltre alla sorveglianza tecnica delle attività stabilite nella Specifica Tecnica per il proprio sito, egli provvederà a:

- facilitare l'esecuzione ed il coordinamento delle attività contrattuali;
- coordinare la messa a disposizione (GFx) di locali/sedimi/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature/impianti, materiali/fibra ottica (come da S.T.) alla Società;
- riferire periodicamente sull'andamento dei lavori nonché sulla corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli previsti dagli atti contrattuali;
- notificare tempestivamente eventuali variazioni e/o impedimenti per il proseguimento delle attività di competenza;
- analizzare i test memoranda, le procedure e le modalità di verifica delle prestazioni;
- effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del certificato attestante la buona esecuzione/verifica conformità delle prestazioni.
- effettuare le attività previste nella Specifica Tecnica;
- redigere, su richiesta del DdE, apposita Relazione Tecnica sull'esito della verifica di conformità;
- predisporre, contestualmente con la Società, la verbalizzazione della messa a disposizione di locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature/impianti, materiali/fibra ottica (come da S.T.) dell'A.D..

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dall'Assistente, dovranno essere inviati, entro i 10 (giorni) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al DdE ed a TELEDIFE 2.7.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente atto, l'AsDdE valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al rappresentante della Società di controfirmare i suddetti verbali o certificati.

Qualora, su richiesta formale dell'AsDdE, il rappresentante della Società si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente l'esecuzione del presente atto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Messa a disposizione aree, locali, impianti, materiali

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di nomina, l'AsDdE metterà a disposizione della Società locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature/impianti, materiali/fibra ottica (come da S.T.) ubicati presso il proprio sito, interessato alle successive attività previste dal presente atto. Ogni AsDdE predisporrà apposito ***“Verbale di messa a disposizione”*** locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature/impianti, materiali/fibra ottica (come da S.T.), che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi a firma del DdE.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Società, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7 ed a TELEDIFE 10, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'Esecuzione provvederà a:

- redigere il “*Verbale di avvio delle attività*”;
- redigere le verbalizzazioni, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinativo, oltre a quelle indicate nel presente articolo;
- notificare tempestivamente a TELEDIFE eventuali impedimenti relativi all'esecuzione dell'ordinativo;
- proporre a TELEDIFE, per l'approvazione, eventuali varianti o complementi alle condizioni tecniche, che si rendessero necessarie per la esatta esecuzione dell'ordinativo;
- verificare le prestazioni previste dall'ordinativo, con la possibilità di eseguire *audit* presso la Società (ISO:9001/2015);
- redigere il “*Certificato di ultimazione delle prestazioni*” della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Il “*Verbale di avvio delle attività*” (unico), redatto dal DdE e sottoscritto dalla Società, farà esplicito richiamo ai citati “*Verballi di messa a disposizione*” locali/sedime/aree/infrastrutture, documentazione, apparecchiature/impianti, materiali/fibra ottica (come da S.T.), predisposti dagli AsDdE, a firma del DdE e sottoscritti dalla Società.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE 2.7.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Società munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'Esecuzione, il rappresentante della Società si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 15

Tutela e sicurezza sul lavoro

La Società è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il **Datore di Lavoro Committente** (TELEDIFE), in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ha provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, denominato **DUVRI “statico”**, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il DUVRI “statico” è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante (**Allegato “E”**). Gli oneri relativi all'attuazione del DUVRI “statico” sono pari a € 0 (zero).

La Società, presa visione del DUVRI “statico” redatto dal Datore di Lavoro Committente e preso atto dell'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi, si impegna a fornire al **Datore di Lavoro attuatore** (Ente destinatario delle prestazioni), Responsabile della Sicurezza dell'Ente ove la società opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo, integrare, il **DUVRI “dinamico”**, quale documento integrativo ed evolutivo del DUVRI “statico”. Tale documento conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto.

Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi, per conto del Datore di Lavoro attuatore, dovrà essere aggiornata a cura del Responsabile di Sito/Ente, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell'Ente e della società contraente ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati. L'approvazione del DUVRI “dinamico” e la verifica della sua adozione, da parte della società, compete ai predetti Responsabili della Sicurezza.

E' fatto obbligo alla società, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa

è stato eseguito in modo conforme alla Legge n. 46 del 05/03/1990 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al DE all'atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

Art. 16

Modalità d'esecuzione

Località e termine di ultimazione delle prestazioni

Le forniture (tratte fibra ottica in DUI), con le modalità descritte nella Specifica Tecnica, dovranno essere rese disponibili presso il sito dell'Ente/i interessato entro giorni dal Verbale di avvio delle attività.

Avviso di ultimazione delle prestazioni

La Società, sia per la Fase 1 che per l'eventuale Fase 2, è tenuta a dare "**Comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni**", almeno 15 giorni solari prima del termine stabilito, con posta elettronica certificata a TELEDIFE 2.7 ed al DdE.

In allegato a detta comunicazione, la Società dovrà trasmettere il "**Certificato di Conformità**", la "**Dichiarazione DUI**" (All. D) opportunamente compilata, le "**Norme di Verifica di Conformità ed Accettazione**" (NVCA) nonché, ove applicabile, una **scheda di dettaglio** delle prestazioni contrattuali suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni.

In allegato alla stessa comunicazione deve essere inviata la **documentazione di collaudo interno** delle tratte in fibra ottica (per Fase 1 ed eventuale Fase 2), su supporto cartaceo e digitale opportunamente concordato, con le seguenti misure:

- Diagramma della potenza retro-diffusa;
- Lunghezza ottica della tratta;
- Attenuazione delle giunzioni e terminazioni;
- Attenuazione totale di sezione;
- Tracciato della prova riflettometrica;
- Valore della misura totale di attenuazione.

Tutte le misure ottiche dovranno essere realizzate in lunghezza d'onda $\lambda =$ e/o $\lambda =$ mediante strumentazione OTDR (*Optical Time Domain Reflectometer*) a livello di *channel* (inclusendo cioè le bretelle ottiche) mentre la misura di attenuazione totale di sezione sulla tratta sarà realizzata con un banco ottico (metodo dell'inserzione).

Nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, la Società dovrà fornire il numero e una descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico.

Per la Fase 1, dovranno, inoltre, essere inviati i documenti/file previsti ai paragrafi 3 e 4 della Specifica Tecnica:

- lo schema complessivo della tratta con indicazione dei giunti intermedi e delle distanze ottiche tra questi (para. 3.3 della Specifica Tecnica);
- la planimetria stradale georeferenziata con indicazione dei punti d'ingresso dei cavi di accesso posati (para. 3.3 della Specifica Tecnica);
- la procedura di gestione della manutenzione, comprensiva di: un indirizzo di posta elettronica certificato e/o portale Web del *Customer Care*, del recapito (e-mail e numero di telefono) di un referente tecnico, nonché della modalità di *escalation* verso un responsabile (para. 4.5 della Specifica Tecnica).

Per la Fase 2, dovranno, inoltre, essere inviati i documenti/file previsti al paragrafo 5.3 della Specifica Tecnica, che qui si intendono integralmente riportati.

Entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione delle predette norme NCVA, TELEDIFE 2.7 le approverà o richiederà alla Società di apportare eventuali modifiche. In ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito "**Certificato di ultimazione delle prestazioni**" (unico), controfirmato dal Rappresentante della Società. Il Certificato

di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7 entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

La Società è tenuta a rilasciare, per la verifica delle ultimazioni delle prestazioni, un **documento** (unico), **sottoscritto dal legale rappresentante**, con il quale si assicura all'A.D., per il periodo indicato, il **Diritto d'Uso Irrevocabile (DUI/IRU)** della fibra (comprensivo di manutenzione) e si solleva l'A.D. da qualsiasi responsabilità verso terzi (modello di dichiarazione in **All. D**). Il termine di decorrenza del DUI avrà inizio dalla data di notifica alla Società dell'accettazione del diritto medesimo.

Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso le località interessate dai collegamenti.

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura di una Commissione appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutta la fornitura alle caratteristiche indicate nel presente atto e nella Specifica Tecnica.

La Commissione di Verifica di Conformità, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori prove tendenti ad accertare la rispondenza della fornitura a quanto previsto dal presente atto.

Durante la fase di verifica di conformità, dovrà essere verificata la consistenza qualitativa e quantitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, e delle Norme di Verifica di Conformità ed Accettazione.

La Società, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

Certificato di Verifica di Conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, la commissione incaricata della verifica provvederà a redigere apposito "**Certificato di verifica di conformità**" (unico).

L'originale del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Società, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 2.7 entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita "**Determinazione di accettazione**" (unica) che verrà notificata da TELEDIFE 2.7 a mezzo di posta elettronica certificata alla Società e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e del **documento** sottoscritto dal legale rappresentante della Società con il quale si assicura all'A.D., dalla data di notifica di accettazione e per il periodo previsto, il **Diritto d'Uso Irrevocabile** (comprensivo di manutenzione) delle coppie di fibra ottica di cui alla S.T..

Art. 17

Codificazione

Per tutti i nuovi apparati/apparecchiature, di origine sia nazionale che estera, forniti nell'ambito del contratto, la Società si obbliga a fornire all'Amministrazione e all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC (Clausola di codificazione in **All. G**).

Art. 18

Assicurazione dei materiali di proprietà dell'AD

Qualora la Società entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Società medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per

tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici, ecc.) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Società, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Società e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione.

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'Amministrazione Difesa (TELEDIFE).

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Società saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui vengono consegnati. In caso di danni imputabili alla Società, quest'ultima si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione alla Società, si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

La Società dovrà attenersi alle prescrizioni indicate nella Specifica Tecnica.

Art. 19

Garanzia e responsabilità della Società

Per l'intero periodo di validità del DUI, dalla data di accettazione, la Società dovrà garantire il buon funzionamento delle forniture, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, in accordo agli SLA definiti in S.T. senza alcun addebito ulteriore per l'A.D.. L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Società, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile. La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Società degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche. L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC. La Società interviene per eliminare i guasti bloccanti e non bloccanti, relativi alle tratte in fibra ottica di cui alla Fase 1, considerate nella loro interezza da sala TLC di partenza a sala TLC di arrivo, con le tempistiche previste dai Service Level Agreement (SLA) indicati al para. 4.6 del Capitolato Tecnico. Anche per le predisposizioni ed i materiali relativi alla Fase 2 si applicheranno, in caso di guasto, gli SLA indicati al para. 4.6 del Capitolato Tecnico. Tuttavia, per predisposizioni e materiali di Fase 2 la garanzia è ridotta a ■■■ mesi a partire dalla data di consegna, invece dei ■■■ anni previsti per la manutenzione delle tratte in DUI. È fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente contratto. Qualora la Società provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Società è tenuta comunque ad eseguire nei termini previsti dagli SLA, sono a carico dell'Amministrazione. L'eventuale ritiro, trasporto e consegna degli eventuali materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Società. Per la consegna dei beni risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali/Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, un apposito verbale controfirmato dalla Società nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del bene stesso riparato e/o sostituito. Per ogni intervento in garanzia, la Società dovrà inviare a TELEDIFE un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla. Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Società dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.7, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata. La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Società.

Art. 20

Malafede, frode e negligenza nella esecuzione del contratto

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Società una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 21

Inadempienze contrattuali – Penalità relative

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel presente atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Società è passibile delle seguenti penalità, salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) quelle previste al para. 4.7 del Capitolato Tecnico relativamente ai guasti bloccanti e non bloccanti relative alle tratte in fibra ottica ed alle predisposizioni minime realizzate con la Fase 2. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento all'Amministrazione Difesa dell'eventuale maggior danno. Qualora la Società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Società le spese sostenute;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,1% dell'importo totale del presente contratto, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Società sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Società dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;
- d) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente atto, ove non diversamente sanzionato, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità fino alla rappresentazione dei materiali e programmi al secondo collaudo, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso, il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto. Le penali di cui al presente articolo e quelle relative al precedente art. 21 verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Società, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione.

Il DdE/Cdo redigerà, al termine di ciascuna annualità del diritto d'uso acquisito regolato dal presente atto (Art.14), un "Verbale di Buona Esecuzione" con il calcolo delle eventuali penali di cui al presente articolo, da inviare entro 10 giorni a TELEDIFE 2.7.

Il raggiungimento di numero 3 (tre) inadempienze, contestate e debitamente motivate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comporterà la valutazione da parte del RUP della risoluzione contrattuale che, se applicata, sarà accettata dall'Appaltatore senza alcuna richiesta di risarcimento o rivalsa economica di alcun tipo verso la Stazione Appaltante.

Art. 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

La Società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 23

Obbligo di riservatezza, sicurezza, aree riservate e trattamento dei dati personali

Le forniture dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Ove talune attività richiedano l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione della fornitura, notizie e dati acquisiti in via confidenziale e ad attuare tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati. La Società rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici eventualmente ricevuti e si impegna ad usarli solo per le attività concernenti il presente contratto.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l'A.D. avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 26, restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino, in detta inosservanza, estremi di reato.

Art. 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione provvisoria. Tale comunicazione, da parte della Società aggiudicataria, costituirà parte integrante del presente ordinativo. Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo posta certificata. In assenza di detta

comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG. Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 25

Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento avverrà al 100% della Fase 1 ed al 110% della eventuale Fase 2 a seguito della favorevole certificazione di verifica di conformità e accettazione, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 2.7:

- Verbale d'inizio attività;
- Certificati di verifica di conformità per la Fase 1 e per la eventuale Fase 2;
- Copia delle lettere di accettazione per la Fase 1 e per la eventuale Fase 2;
- Fatture elettroniche per la Fase 1 e per la eventuale Fase 2;
- Dichiarazione di assunzione in carico di materiali/pubblicazioni/software se applicabile.

Qualora la Fase 2 non venisse espletata, l'aggiudicataria non avrà diritto alla liquidazione dell'importo stabilito per la stessa Fase, ossia il 4% dell'importo aggiudicato per la Fase 1.

Qualora la Fase 2 venisse espletata solo parzialmente, l'aggiudicataria non potrà avanzare, alla scadenza del contratto, diritti di riscossione dell'importo massimo contrattualmente previsto, ma solo la quota corrispondente alla prestazione effettuata.

La Società potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data di ricezione della comunicazione di accettazione. Il **Codice ufficio IPA** di riferimento per l'invio della fattura è **CNMP7V**. Il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 30 (trenta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Nel caso in cui dal DURC risulti una inadempienza contributiva da parte della Società, l'A.D. attiverà il procedimento previsto dall'art 11, comma 6 d.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 26

Risoluzione del contratto

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze della Società le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art 124 del DPR n.236/2012. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale

maggior danno. La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Società con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- la Società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- la Società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Società nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Società in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo

Art. 27

Recesso unilaterale

È facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'ordinativo con semplice comunicazione scritta alla Società, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 28

Forza maggiore

I termini di cui al presente atto potranno essere prorogati a richiesta della Società ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc.) che colpiscano la Società impediscano il normale svolgimento delle prestazioni.

A tal fine la Società dovrà, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare alla Divisione competente di TELEDIFE 2.7, per conoscenza a TELEDIFE 10 e all'Ente incaricato per la sorveglianza, qualunque caso di forza maggiore specificando i seguenti dati:

- numero dell'atto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Società dovrà altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'oggetto della fornitura, domanda di proroga a TELEDIFE 2.7 tramite l'esecutore. A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C. ecc.), comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 29

Applicazione della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62

La Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. A seguito di tale vincolo, la Società è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto (**All. C**), ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto. Inoltre, la Società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa. L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 21. Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26.

Art. 30 ***Subappalto***

Il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.208/2011 e, per quanto non previsto dal citato articolo, dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto nell'offerta di gara. In caso contrario il subappalto non potrà essere concesso.

Nel caso in cui dall'offerta risulti che la Ditta ricorrerà al subappalto, per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

La prestazione "Concessione del Diritto d'Uso irrevocabile per 15 anni, eventualmente rinnovabile" (Fase 1) non può essere subappaltata ma deve essere eseguita direttamente dall'affidatario. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire che l'affidatario sia in grado di gestire direttamente il DUI delle tratte in fibra ottica, in quanto *asset* strategico per l'Amministrazione Difesa.

La prestazione "Manutenzione delle tratte in fibra ottica per tutta la durata del DUI" (Fase 1) può essere subappaltata. Tuttavia, la gestione degli interventi manutentivi resta in capo all'aggiudicatario.

La prestazione "Predisposizioni minime alle estremità delle tratte" (Fase 2) può essere subappaltata.

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della Ditta risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Art. 31

Pagamento del contributo Anac

Non dovuto ai sensi del D.Lgs 208/2011.

Art. 32

Trattamento dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con la Stazione Appaltante, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR") e del D. Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Istituto compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti con la presentazione dell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed, in particolare, ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini dell'esecuzione del rapporto contrattuale, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 33

Cautele relative a sostanze nocive, adempimento obblighi, protezione salute umana e ambiente- (Regolamento REACH)

La Società è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi

gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i., ove applicabile.

La Società aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Società si obbliga a produrre all'A.D. i seguenti documenti:

- a) una “Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH” dalla quale risulti:
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;
- b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, un “Attestato di conformità”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:
 - codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;
- c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei documenti di cui al presente articolo da parte della Società è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 34

Assicurazioni sociali

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.). La Società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva della Società o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal RUP o suo delegato proporrà la risoluzione dell'ordinativo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%

che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 35

Inadempienza Retributiva e Contributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'ordinativo, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Società o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 36

Variazione denominazione sociale

Qualora nel corso di svolgimento del presente ordinativo si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Società, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa – TELEDIFE. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica della variazione di cui sopra.

Art. 37

Spese

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente ordinativo, a termini della legge 27 dicembre 1975, n. 790 e s.m.i., sono a totale carico della Società.

Art. 38

Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il Collegio è costituito da n. 3 membri.

SOCIETA'

IL R.U.P.

Per accettazione integrale

Per accettazione integrale
